

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI BENEFICI VARI A
SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI SENZA FINALITÀ DI LUCRO**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 25.03.2015

SOMMARIO

SEZIONE PRIMA RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 1 - Istituzione del Registro delle Associazioni.
- Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione
- Art. 3 - Modalità di iscrizione.
- Art. 4 - Iscrizioni e cancellazioni.
- Art. 5 - Revisione del Registro.

SEZIONE SECONDA: FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO. MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI.

- Art. 6 – Definizioni
- Art. 7 – Forme di sostegno economico
- Art. 8 - Condizioni generali di concessione dei contributi

SEZIONE TERZA: CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI

- Art. 9 – Contributi annuali alle Associazioni Culturali e Sociali.
- Art. 10 - Contributi alle Associazioni Culturali e Sociali per singole iniziative

SEZIONE QUARTA: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA.

- Art. 11 – Contributi per la pratica sportiva
- Art. 12 - Contributi annuali per attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tornei, etc.), svolta nell'arco della stagione sportiva annuale.
- Art. 13 - Contributi e sovvenzioni per specifici eventi (manifestazioni, progetti ed altre iniziative) di carattere sportivo, occasionali e straordinarie.

SEZIONE QUINTA: PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

- Art. 14 - Funzione del Patrocinio
- Art. 15 - Presentazione della domanda ed istruttoria per la concessione del Patrocinio
- Art. 16 - Concessione del Patrocinio
- Art. 17 - Obblighi conseguenti alla concessione del Patrocinio
- Art. 18 - Responsabilità
- Art. 19 - Autorizzazioni

SEZIONE SESTA: CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'

- Art. 20 – Finalità
- Art. 21 – Oggetto
- Art. 22 - Locali oggetto di concessione
- Art. 23 - Durata della concessione
- Art. 24 - Avviso Pubblico

- Art. 25 - Istruttoria ed assegnazione
- Art. 26 - Responsabilità ed Assicurazioni
- Art. 27 - Canone e rimborso spese utenze
- Art. 28 - Referenti degli Uffici comunali
- Art. 29 - Vigilanza e custodia
- Art. 30 - Finalità e norme di comportamento generale
- Art. 31 - Revoca della concessione d'uso
- Art. 32 - Norme finali – entrata in vigore e abrogazioni.

SEZIONE PRIMA RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
--

Art. 1 - Istituzione del Registro delle Associazioni.

1. Il Comune di Fiesso d'Artico istituisce il Registro Comunale delle Associazioni in attuazione del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 61 comma 3 dello Statuto comunale, al fine di valorizzare le libere forme associative e di promuovere ed agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Il Registro comunale delle Associazioni è pubblicato all'Albo Pretorio e resta depositato in permanenza presso la Segreteria Generale.

2. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza dell'avvenuta istituzione del Registro comunale delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, il Comune ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento nel sito web dell'Amministrazione.

3. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- Associazioni della Cultura e del Tempo Libero;
- Associazioni Sportive;
- Associazioni del Volontariato Sociale;
- Associazioni del Volontariato per la Tutela dell'Ambiente;
- Associazioni Patriottiche/Combattentistiche e della Pace.

4. L'iscrizione al Registro ha corso a seguito di istanza di parte.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione al Registro può essere richiesta da ogni associazione, ispirata a principi democratici, che non abbia scopo di lucro e sia regolarmente costituita ed effettivamente operante nell'ambito del Comune da almeno un anno, in via esclusiva o come articolazione di organismi agenti a livello sovracomunale aventi sede o una sezione attiva nel territorio comunale.

Art. 3 - Modalità di iscrizione.

1. La domanda di iscrizione nel Registro deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base del modulo predisposto dal Comune, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le dichiarazioni circa i requisiti prescritti

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia dell'atto costitutivo risultante da scrittura privata registrata o da atto pubblico e dello statuto (per le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale è necessaria la copia dello statuto sovracomunale e l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante);
- b. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative all'interno della struttura organizzativa,
- c. modalità di attribuzione delle cariche associative,
- d. presentazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio,
- e. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 4 - Iscrizioni e cancellazioni.

1. L'iscrizione al Registro è disposta, previa presentazione dei documenti previsti all'art.3, con determinazione del competente Responsabile di Servizio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. L'iscrizione è preclusa per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 2.

3. La cancellazione dal Registro è disposta con determinazione del competente Responsabile di Servizio qualora l'associazione iscritta al Registro perda uno dei requisiti di cui all'art. 2 ovvero per inosservanza di quanto previsto dal successivo art. 5 comma 2.

Art. 5 - Revisione del Registro.

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione ogni triennio.

2. Su richiesta dell'Amministrazione le associazioni iscritte dovranno presentare entro 60 giorni:

- a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati, o le eventuali modifiche apportate
- b. presentazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio;

3. In ogni caso l'eventuale cessazione dell'attività sociale, la sostituzione del legale rappresentante ed ogni altra variazione statutaria devono essere comunicate entro 60 giorni dall'intervenuta modifica.

4. La revisione del Registro è disposta, previa presentazione dei documenti previsti al comma 2, con determinazione del competente Responsabile di Servizio, entro 60 giorni dalla data di presentazione dei documenti.

SEZIONE SECONDA FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO. MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI.

Art. 6 – Definizioni

Sovvenzione: rientrano in questa fattispecie i casi in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici.

Contributi: rientrano in questa fattispecie i finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi possono essere erogati sotto forma di corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento all'Associazione.

Vantaggi economici: rientra in questa fattispecie l'erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

Art. 7 – Forme di sostegno economico

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12/8/1990 n. 241 art. 12, definisce e disciplina la disposizione di sostegni economici per iniziative ed attività di soggetti terzi senza finalità di lucro (a titolo esemplificativo associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, Enti scolastici,...), nei seguenti settori di intervento:

- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività sociali
- attività culturali e scientifiche;
- attività educative, sportive e ricreative;
- attività turistiche
- tutela ambientale
- attività scolastiche

2. Nei procedimenti finalizzati al sostegno economico alle iniziative/attività dei soggetti terzi descritte al comma 1, il Comune opera, sulla base della normativa in materia e nei limiti dello stanziamento di bilancio, secondo le seguenti modalità:

- Contributi su base annua. Per le sole associazioni iscritte al Registro comunale delle associazioni. La domanda va presentata entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio comunale annuale per le associazioni culturali e sociali e entro settembre per le associazioni sportive e comunque su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti e secondo le modalità del presente Regolamento.
- Contributi per singole attività, proponibili anche da soggetti non iscritti al Registro comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività secondo le modalità del presente Regolamento.

3. Nei procedimenti finalizzati al sostegno economico alle iniziative/attività che verranno svolte nell'arco dell'anno da parte delle sole associazioni iscritte al Registro comunale il Comune opera secondo le seguenti modalità disciplinate dagli articoli seguenti:

- a. Contributi su base annua per Associazioni Culturali e Sociali: i criteri per l'assegnazione dei contributi sono fissati dal presente Regolamento agli articoli 9 e 10.
 - b. Contributi su base annua per Associazioni Sportive: i criteri per l'assegnazione dei contributi sono fissati dal presente Regolamento agli articoli 12 e 13.
4. Il criterio principale per la valutazione delle richieste di contributo è quello della rispondenza dell'attività proposta alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto. In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo.
 5. I contributi per attività turistiche vengono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio e sulla base della normativa in materia di turismo e in particolare ai sensi della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
 6. I contributi per attività scolastiche vengono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio sulla base della normativa vigente per le scuole pubbliche e paritarie.
 7. I contributi per attività istituzionali relativi ad attività appartenenti ad un circuito / rassegna territoriale o extracomunale sono definiti su appositi progetti approvati dalla Giunta Comunale e non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 10 e 13.
 8. Il presente regolamento non si applica:
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione di impianti sportivi ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - ai servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche quando il recupero non copre interamente le spese;
 - ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
 - ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 8 - Condizioni generali di concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi è subordinata ai relativi finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.
2. La concessione dei sostegni economici è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta.
4. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al beneficiario per compensi di qualsiasi tipo da parte di propri associati, salvo specifica normativa nazionale, né le spese per cene sociali.
5. E' comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo le spese che non sono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.

6. Spese di carattere generale non documentabili sono ammesse nel limite del 5% della spesa complessiva sostenuta e ammissibile.
7. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese vive e non sono ammissibili le spese di ristorazione. In generale le spese relative al consumo o all'acquisto di derrate devono essere strettamente correlate alla natura della manifestazione e non devono superare comunque il 10% delle spese sostenute.
8. Il Comune eroga contributi aggiuntivi nel caso di maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate unicamente se è dimostrato che le maggiori spese sono dovute a causa di forza maggiore e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9. Su richiesta del beneficiario il Comune può disporre l'erogazione di anticipi del contributo, pari al massimo al 50%, per sostenere spese preventivate che necessitano di pagamento non procrastinabile o che siano riferite a stati di avanzamento del progetto. Qualora in sede di rendicontazione e relativa richiesta del saldo rispetto al contributo assegnato l'Ufficio riscontri carenze e/o difformità circa la realizzazione del progetto o inammissibilità delle spese, l'anticipo dovrà essere restituito in tutto o in parte.
10. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal beneficiario dei contributi nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
11. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi economici. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e/o disporre la revoca, a seguito dell'esito degli accertamenti.
12. I beneficiari dei contributi negli atti attraverso cui pubblicizzano le attività e/o iniziative sono tenuti a far risultare, che le stesse sono realizzate *“con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Fiesso d'Artico”*, indipendentemente dall'aver ottenuto il patrocinio. Il patrocinio del Comune, che non comporta per sua natura erogazioni economiche, è disciplinato dal presente Regolamento comunale.
13. La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le attività non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa. L'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, potrà costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell'Ente per l'anno successivo.
14. Nel caso in cui il contributo o la sovvenzione sia stato anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo, nelle forme previste dalla legge, al recupero totale o parziale della somma erogata.
15. Non possono accedere ai contributi le associazioni per le quali sia accertata la morosità nei versamenti per diritti vantati dall'Amministrazione su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o convenzionali.
16. La Giunta comunale, sulla base della programmazione annuale, può assegnare contributi alle associazioni per singole iniziative di natura occasionale (incluse tutte le tipologie: culturali, sociali, sportive,...) fino ad un massimo di € 1.000 annui per ciascuna iniziativa per non più di tre iniziative complessive annue.

SEZIONE TERZA CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI
--

Art. 9 – Contributi annuali alle Associazioni Culturali e Sociali.

1. I criteri per la concessione dei contributi annuali alle Associazioni Culturali, per attività svolte all'interno del Comune, sono i seguenti:
 - a. Organizzazione di manifestazioni in occasione di festività quali, a titolo esemplificativo, il Natale, il Carnevale, la Pasqua ed altri eventi. Assegnazione del 60% dello stanziamento complessivo (al netto di eventuali contributi e/o sovvenzioni assegnati ai sensi dell'art. 10) che verrà suddiviso proporzionalmente in base al numero di iniziative realizzate e dal grado di coinvolgimento e partecipazione delle associazioni richiedenti.
 - b. organizzazione di Solennità Civili (a titolo esemplificativo Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre) e/o di attività istituzionali (ad es. gemellaggio). Assegnazione del 40% dello stanziamento complessivo (al netto di eventuali contributi e/o sovvenzioni assegnati ai sensi dell'art. 10) che verrà suddiviso proporzionalmente in base al numero di iniziative realizzate e dal grado di coinvolgimento e partecipazione delle associazioni richiedenti.
2. I criteri per la concessione dei contributi alle Associazioni Sociali, per attività svolte all'interno del Comune, sono i seguenti:

rilievo sociale dell'iniziativa/attività. Assegnazione del 100 % dello stanziamento complessivo che verrà suddiviso proporzionalmente in base al numero di iniziative con finalità prettamente sociale realizzate dalle associazioni richiedenti.
3. Ai fini della valutazione della domanda, le Associazioni Culturali e Sociali, presenteranno istanza su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti, contenente descrizione delle attività e relativo piano finanziario.
4. L'assegnazione avviene nel termine di 60 giorni dalla presentazione delle domande.
5. A seguito della realizzazione dei progetti, l'erogazione dei contributi annuali alle Associazioni Culturali e Sociali è disposta nel termine di 60 giorni dalla presentazione, fatte salve ulteriori richieste da parte del competente ufficio, della relativa documentazione giustificativa in termini progettuali e contabili.

Art. 10 - Contributi alle Associazioni Culturali e Sociali per singole iniziative

1. I soggetti di cui all'art. 7 possono richiedere un sostegno economico a titolo di contributi/sovvenzioni per iniziative/attività di tipo occasionale. I presenti contributi/sovvenzioni possono essere assegnati anche in occasione di ricorrenze di carattere eccezionale (anniversari,...).

La richiesta di contributi/sovvenzioni previsti dal presente articolo da parte di Associazioni iscritte e non iscritte al Registro sarà deliberata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- utilità, importanza, rilievo civile, culturale e sociale dell'iniziativa/attività
- percentuale di contributo richiesto rispetto al complessivo costo di progetto
- incidenza del volontariato nell'attività
- innovatività / originalità / qualità progettuale
- radicamento nel territorio dell'attività
- finalizzazione dei progetti/interventi/attività all'integrazione di persone diversamente abili o degli stranieri

- valenza e ripercussione rispetto alla comunità ed al territorio
 - valorizzazione delle risorse e delle realtà locali
 - tipologia dell'utenza interessata
 - presentazione da parte di raggruppamenti di associazioni.
 - promozione dei festeggiamenti in occasione di festività quali il Natale, il Carnevale, la Pasqua, ..
 - partecipazione in occasione di Solennità Civili (Giornata della memoria, Giorno del Ricordo, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre) e /o di attività istituzionali.
2. Ai fini della valutazione della domanda, le Associazioni Culturali e Sociali, presenteranno istanza su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti, contenente descrizione delle attività e relativo piano finanziario.
 3. Le domande devono essere presentate a preventivo, almeno 60 giorni prima della realizzazione. Il Comune si riserva di valutare l'accogliibilità di domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di iniziative di particolare rilevanza culturale e/o sociale.
 4. La domanda viene istruita, nel termine di 60 giorni, applicando i suddetti criteri oltre che la congruità della spesa.
 5. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento che accoglie la richiesta, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, fino alla concorrenza massima del 80% della spesa prevista.
 6. Il Comune può assumere l'intero onere economico di un'iniziativa, erogando pertanto una sovvenzione, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, in forza della peculiare rilevanza sociale e/o culturale dell'iniziativa.
 7. A seguito della realizzazione delle iniziative occasionali, l'erogazione dei contributi alle Associazioni Culturali e Sociali è disposta nel termine di 60 giorni dalla presentazione, fatte salve ulteriori richieste da parte del competente ufficio, della relativa documentazione giustificativa in termini progettuali e contabili.

SEZIONE QUARTA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA.

Art. 11 – Contributi per la pratica sportiva

1. Il Comune interviene con contributi economici e sovvenzioni a sostegno di Federazioni, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società Sportive affiliate a Federazioni del Coni e ad Associazioni e Società sportive comunque costituite che praticano attività sportiva e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, ricreative a condizione che perseguano tali obiettivi senza fini di lucro.
2. I contributi consistono in finanziamenti con cui il Comune sostiene solo una parte dell'onere complessivo e sono distinti in "annuali" e "occasionali".
3. I contributi definiti "annuali" sono riservati e finalizzati ad incentivare, per mezzo dei soggetti beneficiari, la pratica dello sport dilettantistico e la formazione educativa e sportiva dei cittadini di Fiesso d'Artico alle sole associazioni iscritte al Registro comunale.
4. I contributi definiti "occasionali" sono concessi per eventi quali iniziative, manifestazioni, progetti, attività a carattere occasionale, promozionale o straordinario promosse dai richiedenti. In via eccezionale il contributo promozionale può essere concesso per consentire l'acquisto di attrezzature e/o materiali vari anche se non correlati ad eventi. I contributi possono essere erogati con il limite massimo dell'80 % dei costi preventivati e ammissibili e possono essere assegnati anche ad associazioni non iscritte al Registro delle Associazioni.
5. La sovvenzione consiste in un finanziamento con cui il Comune, in conformità alla disciplina del presente regolamento, si fa carico del 100% dei costi preventivati e ammissibili degli eventi.

Art. 12 - Contributi annuali per attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tornei, etc.), svolta nell'arco della stagione sportiva annuale.

1. Per poter accedere ai contributi comunali annuali, le società/associazioni sportive devono:
 - essere costituite con sede sociale in Fiesso d'Artico oppure svolgere la propria attività nel territorio di Fiesso d'Artico;
 - essere iscritte al Registro Comunale delle Associazioni;
 - praticare regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle Federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.
2. Il criterio per la concessione di contributi alle associazioni sportive è il seguente:
 - Il contributo viene suddiviso tra le associazioni richiedenti in proporzione al numero di minori (si considerano tali tutti gli atleti fino all'anno di compimento della maggiore età) residenti a Fiesso d'Artico e regolarmente iscritti alle singole associazioni. Viene assegnato il 100% dello stanziamento complessivo (al netto di eventuali contributi e/o sovvenzioni assegnati ai sensi dell'art. 10) ;
3. Ai fini della valutazione della domanda, le Associazioni sportive presenteranno istanza su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti, contenente descrizione delle attività e relativo piano finanziario. I dati comunicati dalle Associazioni ai fini della quantificazione del contributo da erogare sono riferiti alla stagione sportiva in corso.
4. L'assegnazione avviene nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

5. A conclusione della stagione sportiva, l'erogazione dei contributi annuali alle Associazioni sportive è disposta nel termine di 60 giorni dalla presentazione, fatte salve ulteriori richieste da parte del competente ufficio, della relativa documentazione giustificativa in termini progettuali e contabili.

Art. 13 - Contributi e sovvenzioni per specifici eventi (manifestazioni, progetti ed altre iniziative) di carattere sportivo, occasionali e straordinarie.

1. I soggetti di cui all'art. 11 possono richiedere un sostegno economico a titolo di contributi/sovvenzioni per iniziative/attività di tipo occasionale. I presenti contributi/sovvenzioni possono essere assegnati anche in occasione di ricorrenze di carattere eccezionale (anniversari, ...)
2. La richiesta di contributi/sovvenzioni previsti dal presente articolo da parte di Associazioni iscritte e non iscritte al Registro sarà deliberata dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - eventi di carattere sportivo di particolare e riconosciuto interesse per il Comune o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale promossi da enti, associazioni, altri organismi di natura associativa;
 - rilevanza territoriale della partecipazione di atleti a eventi fuori Comune;
 - capacità di coinvolgimento di cittadini;
 - valore educativo/formativo;
 - rispondenza dell'evento ai programmi e politiche dell'Amministrazione.
 - ricorrenze di carattere eccezionale (anniversari, ...)
3. Ai fini della valutazione della domanda, le Associazioni sportive, presenteranno istanza su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti, contenente descrizione delle attività e relativo piano finanziario.
4. Le domande devono essere presentate a preventivo, almeno 60 giorni prima della realizzazione. Il Comune si riserva di valutare l'accogliibilità di domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di iniziative di particolare rilevanza sportiva.
5. La domanda viene istruita, nel termine di 60 giorni, applicando i suddetti criteri oltre che la congruità della spesa.
6. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento che accoglie la richiesta, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, fino alla concorrenza massima del 80% della spesa prevista.
7. Il Comune può assumere l'intero onere economico di un'iniziativa, erogando pertanto una sovvenzione, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, in forza della peculiare rilevanza sociale e/o culturale dell'iniziativa.
8. A seguito della realizzazione delle iniziative occasionali, l'erogazione dei contributi alle Associazioni Sportive è disposta nel termine di 60 giorni dalla presentazione, fatte salve ulteriori richieste da parte del competente ufficio, della relativa documentazione giustificativa in termini progettuali e contabili.
9. Qualora, in sede di consuntivo, le spese effettuate risultassero inferiori al contributo o sovvenzione concesso, questo viene liquidato con decurtazione della somma eccedente.

SEZIONE QUINTA PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI
--

Art. 14- Funzione del Patrocinio

1. Il Patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Fiesso d'Artico nei confronti di iniziative di soggetti pubblici e privati ritenute meritevoli.
2. Il Patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, didattico-educativo, turistico, ambientale, scientifico, economico, sportivo, ricreativo ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione le iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone i servizi, l'immagine ed il prestigio, la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti ed eccellenze (quali ad es. pubblicazioni) nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà; fanno parimenti eccezione iniziative di corsi, seminari, workshop a carattere divulgativo e formativo rientranti nella programmazione comunale, provinciale o regionale di natura istituzionale in materia di formazione professionale.
4. Possono richiedere il Patrocinio persone giuridiche, pubbliche o private, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
5. Il Patrocinio può essere concesso a soggetti, di cui al comma precedente, esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni, anche nella più vasta dimensione della Riviera del Brenta e territori limitrofi.
6. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative:
 - organizzate o promosse da partiti politici
 - palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
 - che possano risultare pregiudizievoli per l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Presentazione della domanda ed istruttoria per la concessione del Patrocinio

1. I soggetti che intendono chiedere il Patrocinio devono presentare apposita domanda scritta indirizzata al Sindaco, di norma almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione/iniziativa cui si riferisce, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune. E' facoltà dell'Amministrazione prendere in esame domande pervenute dopo tale termine.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere una sintetica relazione con ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza dell'iniziativa con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione ed esecuzione dell'iniziativa;
 - elenco eventuali sponsor;
 - pubblico potenziale destinatario dell'iniziativa;

- eventuali analoghe richieste di patrocinio ad altri enti pubblici;
 - strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
3. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria del procedimento. Ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domande di concessione del Patrocinio.

Art. 16 - Concessione del Patrocinio

1. A seguito dell'istruttoria di cui all'art. 15 il Sindaco può concedere o negare il Patrocinio mediante decreto.
2. Il decreto del Sindaco di cui al comma precedente è trasmesso tempestivamente ai richiedenti il Patrocinio a cura dell'Ufficio competente. In caso di diniego alla concessione del patrocinio, il decreto del Sindaco deve riportare le motivazioni del diniego medesimo.

Art. 17 - Obblighi conseguenti alla concessione del Patrocinio

1. La concessione del Patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma del Comune di Fiesso d'Artico con la dicitura "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO" o, in alternativa, la sola dicitura "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO" in modalità e posizionamento che ne attesti la semplice adesione all'evento.
2. Lo stemma del Comune di Fiesso d'Artico da utilizzare è solo quello fornito dall'Ufficio competente contestualmente alla comunicazione di avvenuta concessione del Patrocinio.
3. Copia di tutta la documentazione di cui al comma 1) dovrà tempestivamente essere inoltrata all'Ufficio competente.
4. E' consentito evidenziare il concomitante patrocinio di altri enti pubblici a condizione che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
5. La concessione del patrocinio di per sé non comporta, per il Comune di Fiesso d'Artico, alcun impegno all'erogazione di contributi e alla partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata, né la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione dei servizi a domanda individuale, fatte salve le agevolazioni, anche tariffarie, espressamente previste da specifici regolamenti comunali.
6. Qualora la domanda di Patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi e sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie. L'istruttoria relativa alla richiesta di forme di sostegno economico è curata dal Servizio di riferimento in cui si inquadra l'iniziativa per la quale si richiede il Patrocinio e viene effettuata sulla base di quanto previsto nella sezione di questo regolamento relativa a concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati.

Art. 18 - Responsabilità

La concessione del Patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 19 - Autorizzazioni

1. La concessione del Patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi o nulla osta richiesti per la realizzazione dell'iniziativa.

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi o nulla osta contemplati dalla normativa vigente.

SEZIONE SESTA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Art. 20 – Finalità

1. Le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività. L'Amministrazione Comunale di Fiesso d'Artico, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del ruolo strategico svolto dalle Associazioni nel campo del welfare e dell'aggregazione sociale a tutti i livelli, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità.

Art. 21 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso di spazi di proprietà comunale, in via prioritaria ad Associazioni regolarmente costituite iscritte al Registro Comunale delle Associazioni ed in via residuale ad Associazioni, costituenti sezioni locali di Associazioni a livello nazionale e / o regionale.
2. Gli spazi vengono concessi in uso alle Associazioni, rispettando, laddove possibile, i giorni e gli orari indicati nella richiesta e attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:
 - favorire le Associazioni presenti da tempo nel tessuto sociale di Fiesso d'Artico, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;
 - favorire le Associazioni capaci di collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti nel campo dell'associazionismo locale;
 - favorire un equilibrio nella distribuzione di orari riservando e garantendo, comunque, opportunità di fruizione anche alle Associazioni minori e di nuova costituzione.
3. Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi ed orari, l'Amministrazione Comunale proporrà formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti, fino ad un massimo di due associazioni per ogni sala a disposizione, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili sulla base dei criteri di cui al precedente comma.
4. Avranno la precedenza le Associazioni che:
 - svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
 - non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei ovvero esibiscano un provvedimento di sfratto;
 - operino nel campo sociale e culturale
5. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dello spazio assegnato.
6. Nessuna associazione può fruire di più di un locale comunale, salvo l'ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili.

Art. 22 - Locali oggetto di concessione

1. La Giunta comunale, su relazione del competente Ufficio Patrimonio, approva con cadenza triennale un registro dei locali assegnabili destinati a sede di Associazioni. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione o che si rendano disponibili.

2. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole Associazioni con concessione d'uso a canone forfetario (comprensivo delle spese di gestione quali acqua, luce e gas) il cui importo viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo.
4. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

Art. 23 - Durata della concessione

La concessione ha, di norma, la durata di anni 3 (tre) dalla data di assegnazione.

Nel caso di assegnazioni a seguito di revoche o ritiri, la scadenza della concessione verrà allineata a quella delle concessioni già in essere.

Art. 24 - Avviso Pubblico

1. L'Ufficio competente, di norma ogni tre anni, pubblica un bando per la concessione d'uso di spazi di proprietà pubblica.
2. L'Ufficio competente, qualora a scadenza del bando non siano stati assegnati tutti gli spazi disponibili, accoglie istanze fuori termine fatti salvi i requisiti di cui all'art. 21.
3. Il Comune, inoltre, provvede alla pubblicazione del bando ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di nuove disponibilità.
4. L'avviso verrà pubblicizzato attraverso l'Albo pretorio on-line del Comune e con ogni altro mezzo utile a disposizione dell'Amministrazione Comunale, tre mesi prima della scadenza della concessione o entro tre mesi dalla disponibilità di nuovi spazi.
5. Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva, rispettando laddove è possibile, le richieste fatte.
6. L'Amministrazione Comunale potrà concedere un unico locale a più Associazioni sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.

Art. 25 - Istruttoria ed assegnazione

1. La fase relativa all'istruttoria delle domande pervenute al protocollo, è curata dall'Ufficio competente, sulla base di quanto richiesto nell'avviso pubblico. La fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull'avviso pubblico per la presentazione delle domande.
2. Le domande presentate da Associazioni che risultino assegnatarie di locali di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del diritto di prelazione per altri locali.
3. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale a cura dell'Ufficio Patrimonio, è subordinata alla sottoscrizione della concessione d'uso nonché alla consegna di copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 26 .

Art. 26 - Responsabilità ed Assicurazioni

1. Le Associazioni tutte si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi assegnati.
2. Le Associazioni all'atto della firma della concessione d'uso, devono sottoscrivere una polizza assicurativa per tutti i rischi di cui al precedente comma, con impegno a risarcire tutti i danni eventualmente provocati ed esonerando il Comune di Fiesso d'Artico da ogni tipo di responsabilità.

Art. 27 - Canone e rimborso spese utenze

1. L'assegnazione del locale è disciplinata da apposita concessione d'uso della durata di 3 (tre) anni. Le associazioni concessionarie sono tenute al pagamento di un canone annuale forfetario (comprensivo delle spese di gestione quali acqua, luce e gas) il cui importo viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Il canone annuale verrà suddiviso in parti uguali tra le associazioni utilizzatrici.
3. Il pagamento del canone e delle utenze dovrà essere effettuato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, previo invio da parte dell'Ufficio competente del relativo avviso di pagamento.
4. Il mancato pagamento comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per il successivo anno e l'avvio di atti legali, verso i rappresentanti ufficiali delle Associazioni, tesi al recupero del dovuto.
5. Sono inoltre a carico del concessionario :
 - il mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali inclusi gli spazi comuni;
 - le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
 - le spese di bollo, spese di registrazione del contratto;
 - la manutenzione ordinaria;
 - lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del Regolamento vigente.
6. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria e le spese condominiali.

Art. 28 - Referenti degli Uffici comunali

Si intendono come unici referenti ufficiali del Comune di Fiesso d'Artico i legali rappresentanti delle Associazioni.

Art. 29 - Vigilanza e custodia

Durante l'uso dei locali deve essere presente personale facente parte dell'Associazione che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare, con comunicazione ufficiale al Comune – Settore competente, entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate.

Art. 30 - Finalità e norme di comportamento generale

1. L'uso degli spazi, destinati ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:
 - a. che nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;
 - b. che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;
 - c. che variazioni nella dislocazione degli arredi o nell'apposizione di targhe o scritte all'esterno dei locali sia comunicata al Comune
 - d. che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
 - e. di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - f. di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà esser data preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;

- g. di non eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- h. di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
- i. di non scambiarsi tra le Associazioni orari e aule, senza previa autorizzazione del Comune.
- j. di assumersi ogni responsabilità in materia di sicurezza, così come previsto dal D.Lgs 81/2008.

3. L'Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

4. Le Associazioni assegnatarie di spazi, in relazione al presente regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato.

Art. 31 - Revoca della concessione d'uso

1. Nel caso in cui il Responsabile di servizio del Comune, o altro dipendente da lui incaricato ovvero personale in organico alla Polizia Locale, verifichino che le Associazioni non adempiano a quanto stabilito dal presente Regolamento o riscontrino disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere, il Responsabile di Servizio del Comune contesta per iscritto le inadempienze al legale rappresentante dell'Associazione. L'Associazione ha facoltà di controdedurre, per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione. Spetterà al Responsabile del Settore competente verificare le controdeduzioni e decidere se accettarle o applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

2. La revoca della concessione scatterà automaticamente nei seguenti casi:

- a. ad un secondo riscontro di inadempienze, nel caso di una prima accettazione delle controdeduzioni;
- b. per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento (ripetuto scambio degli spazi assegnati, mancato pagamento nei termini previsti, sub-concessione a terzi);
- c. per reiterate inadempienze;
- d. nel caso in cui l'Associazione si sciolga.

Art. 32- Norme finali – entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 maggio 2015. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- *il Regolamento per l'iscrizione al Registro per l'iscrizione al Registro comunale delle associazioni* approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 31.10.1995 e ogni altro provvedimento antecedente incompatibile con il presente atto. Le associazioni che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano iscritte al Registro comunale delle associazioni, che risulta abrogato ai sensi del precedente comma 1, sono iscritte d'ufficio nel Registro comunale delle associazioni, previa verifica d'ufficio dei requisiti prescritti dall'art. 2 e art.3.
- *Il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici* approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 01.02.1991 e ss.mm (deliberazioni di C.C. nn. 37

dell'11.06.1991 e 13 del 04.05.1992) limitatamente all'art. 3 del capo I, ai capi II, III, VI e VII.

- *Il Regolamento per l'assegnazione in comodato a titolo oneroso di locali comunali alle associazioni per sedi o per lo svolgimento della propria attività* approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 27.06.2000 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 59 del 26.07.2000
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale che disciplina l'attività dell'Amministrazione Comunale.
 3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene contestualmente abrogato ogni altro provvedimento incompatibile con lo stesso.